



Prot.n.143/DS/SS/FP

Novembre 2008

Nota di chiarimento

Tarsu o TIA per le istituzioni scolastiche statali

Ad integrazione di quanto già inoltrato da ANCI in data 25 agosto 2008 a tutti i Comuni italiani in ordine alle modalità per il pagamento ai Comuni degli oneri TARSU/TIA delle scuole statali da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si forniscono di seguito ulteriori elementi di chiarimento, anche alla luce delle richieste effettuate da diversi Comuni.

Premessa

Come ormai noto, l'articolo 33 bis del decreto legge n.248/2007¹, convertito nella legge n. 31 del 28.02.2008 si pone l'obiettivo di trovare soluzione alla questione attinente il pagamento sia della TARSU che della TIA per le istituzioni scolastiche statali. In

¹ **Decreto legge 31.12.2007 n.248, convertito nella Legge n.31 del 28.02.2008**

33-bis. *Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche.*

1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in **euro 38,734 milioni**, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato *articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata *legge n. 468 del 1978*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

particolare, la disposizione in questione prevede che **a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni la somma valutata in 38,734 milioni di Euro, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

La norma in esame è stata poi integrata dall'atto convenzionale (Accordo del 20 marzo 2008) con il quale – nell'ambito della Conferenza Stato – città ed autonomie locali – sono stati stabiliti i criteri ed i parametri per la corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni e le modalità per definire le situazioni pregresse.

Tutto ciò premesso, continuano a sussistere diverse problematiche, di varia natura che questa nota si propone di esaminare.

Estensione della norma alla TARSU ed alla TIA

In primo luogo, si ritiene che **sull'estensione della disciplina alla TARSU** non ci siano dubbi in considerazione del fatto che l'accordo siglato nell'ambito della Conferenza Stato-città (allegato alla presente) del 20 marzo 2008, riguarda gli **oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti** con riferimento anche alle situazioni debitorie pregresse, **rientrando pertanto tra gli oneri anche la TARSU**. A sostegno di tale assunto, si sottolinea che la ripartizione degli oneri 2008 effettuata dal Ministero dell'Istruzione riguarda anche i Comuni che si trovano attualmente in regime di TARSU. Inoltre, per tutto l'anno 2008, in base alla Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) vige il blocco della possibilità per i Comuni di passare alla Tariffa prevista dal cosiddetto Decreto ambientale (Decreto legislativo n.152/2006), in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.

Stesse considerazioni vanno fatte in merito all'applicabilità della norma alla **TIA adottata ai sensi del Decreto legislativo n.22/97 (cosiddetto Decreto Ronchi)**.

Presupposti TARSU e TIA

Muta tuttavia, con la disposizione in questione, sia il **presupposto della TARSU** e sia della **TIA** che diviene il **numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento**. Si deroga pertanto, **solo in questa specifica situazione**, tanto al

presupposto impositivo della TARSU, che è la superficie occupata quanto a quello della TIA che sarà la stessa su tutto il territorio nazionale.

È altrettanto pacifico che **la norma in questione riguarda solo ed esclusivamente le scuole statali**.

Natura giuridica del pagamento

Per quanto attiene alla natura giuridica del pagamento effettuato da parte dello Stato, previsto dall'articolo 33bis della legge n. 31 del 28.02.2008, si ritiene che lo stesso debba essere configurato come un **corrispettivo o tassa per il servizio reso** e pertanto, in caso di tariffa, debba essere emessa una **fattura per l'importo riconosciuto dallo Stato comprensivo dell'IVA dovuta**.

I tre casi di gestione del servizio

Appurato che si tratta di servizio a pagamento, si possono nel concreto configurare tre casi di interrelazione tra diversi soggetti a secondo che i Comuni in piena autonomia, decidano di gestire in proprio tale servizio, appaltarlo a terzi ovvero cederne la titolarità attraverso la concessione:

- la gestione diretta del servizio da parte del Comune a mezzo TARSU;
- la gestione diretta del servizio da parte del Comune a mezzo TIA;
- la gestione del servizio da parte di un terzo gestore affidatario del servizio in regime di TIA.

Nei primi due casi l'unica innovazione rispetto all'assetto attuale riguarda la quantificazione dei costi; il **Comune continua dunque ad addebitare la TARSU (a mezzo ruolo) o la TIA (a mezzo fattura) in misura pari agli importi ricevuti dallo Stato**.

Nel terzo caso il Comune viene ad assumere il ruolo di mandatario, chiamato a (ri)trasferire al gestore del servizio le somme assegnategli dallo Stato. Trattandosi di mandato con rappresentanza, il gestore addebiterà la TIA allo Stato, mentre il Comune rileverà i flussi

finanziari in entrata e in uscita tra le partite di giro. Tenuto peraltro conto che la TIA va assoggettata ad Iva con aliquota al 10%, e considerato che le somme messe a disposizione dello Stato sono fisse e definitive, resta evidente che **gli importi ricevuti dai Comuni o dai concessionari a fronte del servizio reso in regime TIA sono comprensivi dell'IVA.**

Riflessi sul Patto di stabilità interno

Dal punto di vista del rispetto del **Patto di stabilità interno** si ritiene che in tutti e tre i casi **le somme trasferite siano ininfluenti**; infatti nei primi due casi le somme iscritte a bilancio vengono gestite nella stessa maniera in cui lo sono attualmente. Nel terzo caso, la neutralità dell'operazione di ritrasferimento delle somme al gestore da parte del Comune non ha riflessi dal punto di vista degli equilibri di bilancio perché la somma non è registrata nella parte corrente del bilancio e può qualificarsi come un servizio per conto dei terzi e come tale, non rientra tra le voci che vanno conteggiate ai fini del rispetto del Patto di stabilità .

Soggetto tenuto al pagamento

In base alla norma in questione, altro punto fondamentale è che il **soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non sono più le istituzioni scolastiche**, ma il **Ministero dell'Istruzione**, rimanendo tuttavia i Comuni gli unici soggetti destinatari del versamento in quanto, in ogni caso, restano i **titolari del servizio**.

Destinatari della fatturazione

Alla luce degli accordi presi nelle due sessioni della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali citate dall'art. 33-bis, è lecito ipotizzare che, quantomeno sotto il profilo strettamente

giuridico, il rapporto di servizio venga d'ora in poi ad avere quale **controparte lo Stato**, e non più le singole istituzioni scolastiche. Pertanto **la fatturazione deve essere rivolta allo Stato, anziché alle scuole; ciò sicuramente vale per l'anno 2008.**

In sintesi conclusiva e premesso che a partire dall'anno 2008, l'entità del pagamento da parte dello Stato dipende dal numero degli alunni dell'anno solare di riferimento si ritiene che :

Nel caso di regime TARSU il Comune riceve il corrispettivo dallo Stato e ne tiene conto nella determinazione della copertura del costo del servizio ed elimina la superficie delle scuole statali dall'utenza ai fini del calcolo degli importi dovuti.

Nel caso di regime TIA gestito dal Comune, il Comune stesso emette fattura a carico dello Stato pari alla somma ricevuta dallo Stato stesso quale corrispettivo al lordo dell'IVA.

Nel caso di regime TIA gestito da Azienda esterna, l'Azienda stessa provvede a fatturare allo Stato la somma che lo stesso ha conferito al Comune, e il Comune in qualità di mandatario, provvederà al pagamento della fattura.

Residui attivi

Gli importi che saranno erogati dal Ministero dell'Istruzione andranno contabilizzati in conto residui attivi dei bilanci comunali.

Annualità pregresse

Per quanto concerne gli oneri scaturenti dalla gestione del servizio per gli anni precedenti il 2008, l'accordo di Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione corrisponda ai Comuni una somma fino a concorrenza di 58 milioni di Euro, per la definizione della situazione finanziaria fino all'esercizio 2006 compreso. A tal fine l'ANCI appronterà un'apposita procedura

informatica da diffondere presso tutti i Comuni, al fine di acquisire più informazioni possibili in ordine a quanto sia stato già corrisposto ai Comuni e quanto invece ancora dovuto.

I risultati dell'indagine di cui sopra saranno poi presi a riferimento per definire, insieme al Ministero della Pubblica Istruzione, le situazioni debitorie fino al 2007.